

tutte le proposte di inchieste parlamentari, deve esser prima trasmessa agli Uffici.

Se l'onorevole Vendramini dà un'altra forma alla sua proposta, in modo che non comprenda la domanda di un'inchiesta, io interrogherò la Camera per sapere quando la mozione debba essere iscritta nell'ordine del giorno.

Così come è proposta io la devo trasmettere agli Uffici.

**Vendramini.** Io sono dispiacente che il mio pensiero non venga interpretato dall'onorevole presidente nel senso da me indicato e come lo intendo io.

Non si tratta della proposta di una Commissione di inchiesta, si tratta di una Commissione la quale semplicemente verificando gli studi che sono stati fatti ne riferisca alla Camera.

Io quindi non credeva e non crederei che dovesse questa mia proposta passare attraverso degli Uffici prima di arrivare alla Camera per essere discussa.

**Presidente.** Onorevole Vendramini, il regolamento all'articolo 112, dice: « Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare. »

Ora dal momento che Ella propone che sia nominata una Commissione di sette membri della Camera, e che questa Commissione debba riferire sulle condizioni della coltivazione dei tabacchi evidentemente si tratta di un'inchiesta parlamentare.

Perciò se Ella insiste a mantenerla tal quale la sua proposta non posso esimermi dal trasmetterla agli Uffici.

**Vendramini.** Quantunque io mi mantenga nella convinzione che la mia non sia una proposta d'inchiesta parlamentare ad ogni modo se l'interpretazione data ad essa dall'onorevole presidente è tale che debba essere trasmessa agli Uffici, io vi acconsento.

**Presidente.** Se l'onorevole Vendramini dubita che la sua proposta non possa racchiudere una proposta di inchiesta parlamentare, me ne appellerò alla Camera.

Se poi l'onorevole Vendramini concorda nella mia opinione, io trasmetterò agli Uffici la sua proposta, e passerà per la trafila di tutte le formalità prescritte dal regolamento relativamente a questo proposito.

**Vendramini.** Accetto l'interpretazione data dall'onorevole presidente.

**Presidente.** Allora rimane inteso che sarà trasmessa agli Uffici.

### Approvazione del disegno di legge: Trattato di amicizia e di estradizione con la Bolivia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Trattato di amicizia e di estradizione colla Bolivia.

Si dà lettura dell'articolo unico e dell'allegato che ne fa parte integrante.

**Suardo, segretario, legge.**

*Articolo unico.* Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia conchiuso a Lima il 18 ottobre 1890 e le cui ratifiche vennero scambiate a il

#### Trattato di amicizia ed estradizione tra l'Italia e la Bolivia.

18 ottobre 1890.

« Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia, desiderando di stabilire sopra basi solide le relazioni fra i due paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato d'amicizia ed estradizione ed hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor David Segre, ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale degli ordini ottomani del Osmanié e del Medjidié, ecc., ecc., suo Ministro Residente presso il Governo della Repubblica di Bolivia ed il Governo della Repubblica del Perù;

S. E. IL PRESIDENTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA

l'eccellentissimo signor Pedro Garcia, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia presso il Governo della Repubblica del Perù, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

« I. — Pace costante e perpetua amicizia sarà tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Bolivia.

« II. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di stabilire consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nel territorio dell'altro Stato, nelle città e luoghi dove sia permesso stabilirne ad un'alta potenza qualunque.

« Questi funzionari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti presentando i loro brevetti di nomina secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi e vi godranno di tutti gli onori, poteri, prerogative immunità e privilegi che sono o saranno accordati agli agenti della stessa classe della nazione più favorita.